

Assegno per il Nucleo Familiare dipendenti privati: autorizzazioni

Cos'è

La domanda di Autorizzazione all'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) deve essere presentata dal lavoratore all'INPS nel caso in cui, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura dell'Assegno per il Nucleo Familiare erogato dal datore di lavoro del settore privato, si richieda l'inclusione di determinati familiari nel nucleo e/o l'applicazione dell'aumento dei livelli reddituali.

DECORRENZA E DURATA

Nell'autorizzazione rilasciata dall'INPS si fissa il termine di scadenza della validità che può essere massimo di cinque anni dalla data del rilascio.

REQUISITI

La corresponsione dell'Assegno per il Nucleo Familiare deve essere autorizzata dall'INPS in presenza dei seguenti casi:

- per i figli ed equiparati di coniugi/parti dell'unione civile legalmente ed effettivamente separati o divorziati/sciolti da unione civile o in stato di abbandono;
- per i figli del coniuge/parte dell'unione civile nati da precedente matrimonio;
- per i figli (propri o del coniuge/parte dell'unione civile) riconosciuti dall'altro genitore;
- per fratelli, sorelle e nipoti del/della richiedente orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione per i superstiti;
- per i nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a) richiedente;
- minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero familiare;
- per familiari residenti all'estero di cittadino italiano, comunitario o cittadino straniero di Stato convenzionato;
- per i figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", ossia nuclei familiari con almeno quattro figli o equiparati, tutti di età inferiore ai 26 anni;
- per familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all'indennità di accompagnamento ex lege 11 febbraio 1980, n. 18 o ex artt. 2 e 17, legge 30 marzo 1971, n. 118, o di frequenza ex lege 11 ottobre 1990, n. 289);
- per familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro (se non sono in possesso di documenti attestanti l'inabilità al 100%).